

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE DELLA**  
**TARIFFA RIFIUTI**  
**NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VARESE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°119 del 30/11/2004  
(esecutiva)  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n°21 del 29/04/2010  
(esecutiva)

# I N D I C E

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Istituzione della tariffa
- Art. 3 Presupposto tariffario ed articolazione tariffaria
- Art. 4 Piano finanziario
- Art. 5 Tariffa di riferimento
- Art. 6 Determinazione annuale della tariffa
- Art. 7 Disposizione sugli imballaggi
- Art. 8 Tariffa giornaliera
- Art. 9 Altri tributi
- Art. 10 Obbligazione tariffaria
- Art. 11 Soggetti obbligati al pagamento della tariffa
- Art. 12 Categorie di utenza
- Art. 13 Superficie utile
- Art. 14 Esclusioni
- Art. 15 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tariffa
- Art. 16 Utenze non stabilmente attive
- Art. 17 Agevolazioni per la raccolta differenziata

## CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE

- Art. 18 Determinazione della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 19 Persone occupanti i locali
- Art. 20 Agevolazioni per le utenze domestiche
- Art. 21 Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

## CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

- Art. 22 Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 23 Riduzioni in favore delle utenze non domestiche

## CAPO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO

- Art. 24 Riscossione della tariffa
- Art. 25 Denuncia di inizio, di variazione e cessazione dell'occupazione e conduzione dei locali soggetti a tariffa
- Art. 26 Conguagli e rimborsi
- Art. 27 Poteri del gestore
- Art. 28 Omessa, infedele ed incompleta denuncia
- Art. 29 Sanzione per omessa, tardiva, infedele dichiarazione
- Art. 30 Interessi moratori
- Art. 31 Contenzioso

## CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 32 Norme transitorie
- Art. 33 Entrata in vigore

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Nel presente regolamento viene disciplinata l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n°22 - e successive modificazioni ed integrazioni - ed al D.P.R. 27 aprile 1999 n°158.
2. La disciplina concerne, in particolare, le condizioni, modalità ed obblighi strumentali connessi all'applicazione della tariffa, nonché i rapporti tra utenza e gestore del servizio.

### **ARTICOLO 2**

#### **Istituzione della tariffa**

1. Allo scopo di provvedere alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, svolta in regime di privativa dal Comune di Varese, è istituita apposita tariffa, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2, dell'articolo 49, del decreto legislativo n°22/1997.
2. La tariffa è determinata dall'ente locale sulla base della tariffa di riferimento e del piano finanziario, in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 158/1999.

### **ARTICOLO 3**

#### **Presupposto tariffario ed articolazione tariffaria**

1. La tariffa è applicata nei confronti degli utenti del servizio.
2. La tariffa è dovuta da chiunque occupa, detiene ovvero conduce locali a qualsiasi uso adibiti, oppure aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, esistenti nelle zone del territorio comunale.
3. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n°22/1997, la tariffa è applicata per la produzione di rifiuti soggetti a privativa comunale e per le attività gestionali indotte da detti rifiuti. La tariffa non trova applicazione per ogni altra tipologia di rifiuto, ossia per quelli non soggetti a privativa comunale.
4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. La tariffa è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando altresì l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo n°22/1997.

6. Il calcolo della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 158/1999.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Piano finanziario**

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n°22/1997, il soggetto gestore, entro il 20 giugno di ciascun anno, predispone ed approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a. il programma degli interventi necessari;
  - b. il piano finanziario degli investimenti;
  - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni o strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - a. il modello gestionale organizzativo;
  - b. i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
  - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d. con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le motivazioni.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Tariffa di riferimento**

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa.
2. La tariffa di riferimento è elaborata, sulla base dei criteri stabiliti nel D.P.R. n°158/1999 in ordine al c.d. metodo normalizzato, secondo le disposizioni più avanti riportate.
3. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa, nonché per le sue successive variazioni.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Determinazione annuale della tariffa**

1. La tariffa è determinata dall'Amministrazione Comunale in relazione al piano finanziario di cui all'art.8, del D.P.R. n°158/1999, mediante apposita deliberazione da adottarsi entro i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.
2. A tal fine il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art.23, del D.Lgs. n°22/1997, provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere al Comune ed all'Osservatorio

Nazionale sui rifiuti il piano finanziario corredato da apposita relazione.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma 1, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

## **ARTICOLO 7**

### **Disposizione sugli imballaggi**

1. La determinazione dell'importo tariffario per le varie fasce di utenza terrà conto dell'accordo di programma quadro tra C.O.N.A.I. e A.N.C.I., finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione, nel quale si stabilisce:
  - l'entità dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio determinati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio;
  - gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
  - le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero.
2. I proventi derivanti dalla raccolta differenziata riconosciuti dai diversi Consorzi di Filiera o dalle aziende autorizzate saranno computati in diminuzione del costo del servizio.

## **ARTICOLO 8**

### **Tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani prodotti da coloro i quali occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, o di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera.
2. La tariffa giornaliera è determinata, per ogni categoria, in base alla tariffa annuale contenente corrispondenti voci d'uso, maggiorata di un importo percentuale del 25% e rapportata al periodo di effettivo utilizzo.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.
4. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 (centoottantatré) giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
5. Limitatamente alle occupazioni temporanee delle aree di cui sopra, realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, ovvero in occasione di eventi sportivi e manifestazioni in genere, la tariffa giornaliera di smaltimento verrà quantificata a consuntivo, in relazione all'effettivo costo del servizio reso, quantificato dal gestore del servizio.

6. A garanzia del pagamento, per la fattispecie di cui al comma precedente, dovrà essere depositata congrua cauzione da determinarsi in relazione alla durata ed alla tipologia del servizio richiesto.
7. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche, ovvero su aree ad uso pubblico, il gestore del servizio può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa una tariffa forfetaria media, per uso di banche commerciali, da applicarsi sull'area occupata, provvedendo ad un addebito unico.
8. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare presso il gestore del servizio, in aggiunta all'eventuale canone dovuto per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione stessa. A tal fine i competenti uffici comunali sono tenuti a comunicare al gestore del servizio ogni autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con specificazione del tipo di attività che verrà svolta dall'occupante e della durata dell'occupazione stessa.
9. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi e sanzioni.
10. Per gli atti di recupero d'ufficio, anche coattivo, della tariffa non corrisposta dall'occupante, per il contenzioso e per le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente regolamento e dalla legge.
11. Per le fattispecie di cui ai commi 5 e 7 l'obbligato al pagamento della tariffa è il soggetto organizzatore dell'evento e/o manifestazione.

## **ARTICOLO 9**

### **Altri tributi**

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n°22, il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n°504 si applica prendendo come riferimento la tariffa, così come determinata in base alle disposizioni del presente regolamento.

## **ARTICOLO 10**

### **Obbligazione tariffaria**

1. L'obbligazione per il pagamento della tariffa grava sui soggetti di cui agli articoli 3 e 11.
2. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree sopra specificati e perdura fino al giorno in cui l'occupazione o la conduzione ha termine.
3. La cessazione dell'occupazione o detenzione fa venir meno il presupposto per l'applicazione della tariffa, a far tempo dalla data di effettiva cessazione dichiarata dall'interessato e debitamente accertata.

## **ARTICOLO 11**

### **Soggetti obbligati al pagamento della tariffa**

1. La tariffa è dovuta da chiunque, con o senza titolo, occupi, detenga o conduca i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale nel quale è applicato il Regolamento che disciplina il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. E' stabilito un vincolo di solidarietà tra conviventi, o, comunque, tra chi usa, conduce o detiene in comune locali ed aree soggette a tariffa.
2. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza in ogni fase del procedimento di gestione e per quanto attiene al debito della tariffa.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della tariffa il soggetto che gestisce i servizi comuni, sia per i locali e le aree scoperte d'uso comune, sia per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando il vincolo di solidarietà di cui sopra.
4. Sono altresì obbligati al pagamento della tariffa coloro che occupano o detengono parti comuni condominiali in via esclusiva, quali gli alloggi di custodia e simili.
5. Gli amministratori di condominio ed i soggetti responsabili del pagamento di cui al comma 3 sono tenuti, a richiesta del gestore del servizio, a presentare, entro il termine stabilito nella richiesta stessa in misura non inferiore a trenta giorni, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree soggette a tariffa.
6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e, comunque, per periodi inferiori a dodici mesi, la tariffa può essere assolta dal proprietario in luogo dell'effettivo occupante.
7. Per le abitazioni a disposizione, l'obbligo di pagamento della tariffa grava in solido sui componenti del nucleo abitativo principale, ovunque residenti.

## **ARTICOLO 12**

### **Categorie di utenza**

1. Ai fini del calcolo e dell'applicazione della tariffa, le utenze sono suddivise in due categorie:
  - utenze domestiche;
  - utenze non domestiche.
2. Appartengono alla categoria delle utenze domestiche tutte quelle riferibili ad insediamenti di tipo abitativo.
3. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le attività professionali, commerciali, industriali e produttive in genere, nonché le comunità e le associazioni e, comunque, tutte le utenze non classificabili come domestiche.

## **ARTICOLO 13**

### **Superficie utile**

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è determinata, per i locali, al netto dei muri (c.d. superficie

- calpestable netta) e, per le aree, in base al perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La determinazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore ovvero inferiore al mezzo metro quadrato.
  3. A formare la superficie utile concorrono, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e, per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse.
  4. Non sono soggetti a tariffa, e dunque non rientrano nella determinazione della superficie utile:
    - i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati;
    - i locali e le aree che risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad apposite verifiche in loco, ovvero sulla base di idonea documentazione.
  5. A tal fine, ed a titolo esemplificativo, presentano caratteristiche tali da escludere l'assoggettamento alla tariffa:
    - 1) gli edifici adibiti esclusivamente all'esercizio di culti religiosi i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze e le relative aree scoperte di pertinenza;
    - 2) le soffitte, i ripostigli, le cantine e i locali simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore a mt. 1,50;
    - 3) la parte degli impianti sportivi riservata ai praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali in cui si svolga esclusivamente attività sportiva;
    - 4) i balconi e le terrazze;
    - 5) le unità immobiliari adibite a civile abitazione e le loro pertinenze, prive di mobili e suppellettili e non allacciate ai servizi pubblici di rete;
    - 6) i fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione, purché tali condizioni siano confermate da idonea documentazione prodotta dall'utente;
    - 7) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (es.: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura - senza lavorazione -, silos e simili), ove non si abbia, di regola, presenza umana.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Esclusioni**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni dove sono posizionati gli impianti, i macchinari e le attrezzature utilizzati per le lavorazioni industriali vere e proprie; di contro sono soggette alla tariffa tutte le altre superfici degli insediamenti industriali, comprese quelle adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
  - b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o, comunque, non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
  - c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
  - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
2. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
  3. Ove non risulti possibile determinare le porzioni di superficie degli insediamenti non domestici su cui, anche a causa della peculiarità delle lavorazioni svolte, si producono rifiuti speciali pericolosi, si applica una riduzione forfetaria pari al 30% della superficie assoggettabile a tariffa.
  4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai commi precedenti, devono presentare apposita dichiarazione da cui si evinca che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività

esercitata ed essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare che lo smaltimento dei rifiuti non soggetti a privativa avviene per mezzo di ditte specializzate debitamente autorizzate ai sensi di legge.

5. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare delle riduzioni della tariffa di cui ai commi precedenti, devono presentare al gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione dovrà essere ripresentata, entro 60 gg, nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo della tariffa. La domanda dovrà essere corredata da:
  - a) planimetrie quotate indicanti l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede la riduzione;
  - b) documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta autorizzata dall'organo competente.
6. Sono inoltre esclusi dalla tariffa:
  - c) i locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile, ad eccezione dei locali di portineria e custodia, nonché degli alloggi dei portieri;
  - d) le aree scoperte ad uso privato, quali i parcheggi, i giardini, gli orti, le aree cortilizie, o costituenti pertinenza di immobili soggetti a tariffa.

## **ARTICOLO 15**

### **Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tariffa**

1. Per quanto attiene la corretta individuazione dei limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, della forma organizzativa e delle modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, come definiti e classificati dall'art. 7, del D.Lgs. n°22/1997, nonché dei criteri per la determinazione delle distanze massime di collocazione dei contenitori, delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità ed alla tipologia dei rifiuti da smaltire ed alla frequenza della raccolta, si rinvia al vigente Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana, adottato dal Comune di Varese.
2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tariffa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o, di fatto, servita:
  - tariffa ridotta al 40% per distanze fino a 800 metri;
  - tariffa ridotta al 30% per distanze da 801 metri fino a 1500 metri;
  - tariffa ridotta al 20% per distanze superiori a 1500 metri.
3. Le distanze, così come indicate al comma precedente, devono essere determinate in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o, di fatto, servita.
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio

pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

5. La tariffa è, in ogni caso, applicata per intero, anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta, quando, di fatto, detto servizio è attuato.
6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana relativamente alle distanze dei contenitori, la tariffa, a seguito di apposita istanza scritta dell'utente, è dovuta in misura ridotta, secondo quanto stabilito dal comma 2, del presente articolo.
7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzioni della tariffa; qualora, però, il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno e pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto ad abbuono o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

## **ARTICOLO 16**

### **Utenze non stabilmente attive**

1. Per "utenze non stabilmente attive", di cui all'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono:
  - per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (c.d. "secondo case") e gli alloggi tenuti a disposizione dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'A.I.R.E.);
  - per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibiti ad attività stagionale occupati o condotti in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, periodo risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Per le utenze domestiche non stabilmente attive, il nucleo abitativo si considera composto da due componenti e si applica una riduzione tariffaria pari al 50%. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione deve essere dichiarato dall'utente e può essere soggetto a verifiche d'ufficio.
3. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione come risultante dall'atto autorizzatorio e/o concessorio ovvero, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree.

## **ARTICOLO 17**

### **Agevolazioni per la raccolta differenziata**

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 10, del D.Lgs. n°22/1997 e dell'art.7, del D.P.R. n°158/1999, sono riconosciute alle utenze agevolazioni per la raccolta differenziata, determinate mediante un

abbattimento della parte variabile della tariffa direttamente proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

A tal fine, tutti gli utenti sono tenuti a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani, nonché dei rifiuti di imballaggio.

2. L'agevolazione o il bonus tariffario viene applicato per gruppi di utenza in relazione alla quantità di rifiuti che vengono sottratti al ciclo dello smaltimento finale attraverso il rendimento della raccolta differenziata.
3. Il bonus viene determinato come riduzione percentuale della parte variabile della tariffa secondo valori calcolati sulla base della tipologia di utenza, delle caratteristiche merceologiche dei rifiuti e dell'indice di riciclo a questi attribuito.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE**

### **ARTICOLO 18**

#### **Determinazione della tariffa per le utenze domestiche**

1. Le utenze domestiche sono classificate in funzione del numero dei componenti il nucleo abitativo riferibile alla singola utenza ed in base alla superficie degli immobili soggetti a tariffa occupati o condotti.
2. Tale classificazione tiene altresì conto della potenzialità di produzione di rifiuti per metro quadrato, in relazione al numero dei componenti il nucleo abitativo della singola utenza.
3. Per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa si fa riferimento, rispettivamente, ai coefficienti Ka e Kb riportati nella tabella allegata sotto la lettera "A" al presente regolamento. Tali coefficienti, determinati tenendo conto di indagini scientifiche condotte sul territorio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 158/99, potranno essere aggiornati nel caso in cui venissero riscontrati significativi scostamenti dalla realtà, in particolare nella produttività di rifiuti per numero di componenti del nucleo abitativo domestico.

### **ARTICOLO 19**

#### **Persone occupanti i locali**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici, oppure al nucleo abitativo.
2. Ogni variazione del numero dei componenti del nucleo abitativo, successivamente intervenuta, va dichiarata al gestore presentando entro 60 giorni apposita denuncia.
3. In sede di prima applicazione il numero dei componenti del nucleo familiare o del nucleo abitativo verrà desunto dalla banca dati comunale delle utenze domestiche della tassa rifiuti.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone, che sono tenute al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

## **ARTICOLO 20**

### **Agevolazioni per le utenze domestiche**

1. L'agevolazione in favore delle utenze domestiche, proporzionale ai risultati collettivi raggiunti nella raccolta differenziata, consiste in una riduzione della parte variabile della tariffa, fissata in misura pari al minor costo, rispetto alla previsione, sostenuto nel corso dell'esercizio dal gestore del servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati, dei materiali differenziati raccolti e avviati al recupero e per il tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani conferiti in discarica.
2. Il minor costo di cui al comma precedente, sarà computato in riduzione del costo del servizio non oltre il secondo esercizio successivo a quello in cui si è verificato il risparmio di spesa per il gestore.
3. Il gestore del servizio dovrà assumere ogni opportuna iniziativa atta ad incentivare la raccolta differenziata ed a trasferirne i vantaggi economici conseguenti alle utenze domestiche.

## **ARTICOLO 21**

### **Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico**

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati.
2. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali dell'Assessorato dei Servizi Sociali, hanno titolo per la concessione del sussidio sono: le persone, sole o riunite in nucleo familiare o abitativo, nulla-tenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o di trattamento equipollente e le persone assistite in modo permanente dal Comune.
3. In tali fattispecie il sussidio viene erogato mediante pagamento diretto della tariffa da parte dell'Assessorato ai Servizi Sociali.

## **CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE**

## **ARTICOLO 22**

### **Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono classificate in base al codice ISTAT dell'attività svolta nei locali ed aree detenuti dai soggetti tenuti al pagamento della tariffa, secondo quanto risulta dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

2. In mancanza o in caso di obiettiva divergenza dai dati camerali, la classificazione viene effettuata in base all'effettivo utilizzo di locali ed aree, quale denunciato dall'occupante e debitamente accertato.
3. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi spazi soggetti a tariffa, per le quali non sia possibile distinguere in modo preciso le parti di superficie rispettivamente utilizzate, si fa riferimento all'attività principale risultante dai dati camerali, fatta salva la verifica, da parte del gestore, di oggettivi parametri quantitativi.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è comunque unica, anche nel caso in cui le diverse superfici occupate abbiano distinte destinazioni d'uso e/o siano ubicate in luoghi differenti.
5. Fino a quando non verranno introdotti e resi operativi sistemi di computo dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso occupati dalle utenze non domestiche vengono accorpati in classi di attività omogenee, in relazione alle quantità presuntive di rifiuti prodotti, in base alle disposizioni contenute nell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.
6. Per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa si fa riferimento, rispettivamente, ai coefficienti Kc e Kd riportati nella tabella allegata sotto la lettera "B" al presente regolamento.  
Tali coefficienti, determinati tenendo conto di indagini scientifiche condotte sul territorio cittadino, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 158/99, riflettono la specificità comunale e potranno essere aggiornati nel caso in cui venissero riscontrati significativi scostamenti dalla realtà, in particolare nella produttività di rifiuti per tipo di attività.
7. Alle attività economiche non espressamente indicate nelle categorie tariffarie previste dal D.P.R. n. 158/1999 e dal presente regolamento, ai fini tariffari, verranno attribuiti i coefficienti Kc e Kd relativi alle attività che presentano maggiori analogie.
8. In caso di soggetto con codice Istat che ne identifichi l'attività, per il quale il gestore del servizio riscontri una produzione di rifiuti anomala per eccesso, previo accertamento e redazione di idonea documentazione, può essere disposta la riclassificazione dell'utente in una categoria tariffaria più equa.

### **ARTICOLO 23**

#### **Riduzioni in favore delle utenze non domestiche**

1. Alle singole utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa, spetta una riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi dell'art.21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n°22/1997, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La determinazione della riduzione di cui al comma precedente viene effettuata a consuntivo e dà diritto ad una compensazione, sulla sola quota variabile, all'atto di successivi pagamenti della

tariffa, ovvero al rimborso qualora l'utenza sia cessata. La riduzione della parte variabile della tariffa è proporzionata alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La percentuale di riduzione è data dal rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità complessiva di rifiuti prodotti, determinata moltiplicando la superficie complessiva assoggettata a tariffa dell'utenza non domestica per il coefficiente Kd della corrispondente tipologia di attività.

3. L'entità della riduzione accordata alle utenze non domestiche non può comunque superare il costo effettivamente sostenuto dal produttore per lo smaltimento dei rifiuti assimilati avviati al recupero e non può eccedere l'ammontare della parte variabile della tariffa relativa all'anno in cui si sono prodotti i suddetti rifiuti.

## **CAPO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO**

### **ARTICOLO 24**

#### **Riscossione della tariffa**

1. La tariffa, unitamente al tributo di cui all'art.9 ed alle eventuali sanzioni ed interessi di cui al successivo art.29, è riscossa dal soggetto gestore del servizio.
2. La riscossione volontaria e coattiva delle somme dovute dagli utenti deve avvenire nelle forme più economiche, efficaci ed efficienti consentite dalla vigente normativa ed in particolare dall'art.49, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n°22.
3. A prescindere dalle modalità di riscossione adottate dal soggetto gestore, la riscossione volontaria della tariffa annua deve avvenire in almeno quattro rate.  
Nell'avviso di pagamento è indicata la data di scadenza per il versamento delle singole rate.  
Il termine di pagamento di ciascuna rata non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di spedizione dell'avviso di pagamento.  
É facoltà di ogni utente provvedere al pagamento in un'unica soluzione.
4. L'addebito degli importi relativi al servizio smaltimento rifiuti può anche essere effettuato all'interno di un unico avviso di pagamento comprendente importi relativi a servizi diversi svolti a beneficio della medesima utenza dallo stesso soggetto gestore.
5. L'avviso di pagamento dovrà contenere:
  - i dati relativi alla denuncia presentata dal soggetto e a base della liquidazione del tributo;
  - le tariffe applicate, distinte per categoria di utenza;
  - l'indicazione del responsabile del procedimento;
  - l'indicazione dell'ufficio a cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all'avviso;
  - l'importo da pagare e i termini entro i quali deve essere effettuato il pagamento.

6. Qualora, dai controlli sui versamenti, emerga che l'utente non ha eseguito il pagamento entro il termine assegnato, il gestore, previa costituzione in mora mediante raccomandata con avviso di ricevimento, provvede alla riscossione coattiva.
7. Tutte le somme riscosse dal gestore a titolo di tariffa, sanzioni ed interessi devono essere riversate al Comune di Varese secondo modalità e termini stabiliti da apposita convenzione che disciplina la gestione della tariffa rifiuti.

## **ARTICOLO 25**

### **Denuncia di inizio, di variazione e cessazione dell'occupazione e conduzione dei locali soggetti a tariffa**

1. I soggetti che occupano, detengono o conducono i locali e/o le aree assoggettati alla tariffa devono presentare al gestore, entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia dei locali e delle aree stesse. La denuncia può essere redatta sugli appositi moduli predisposti e messi a disposizione degli interessati dal gestore oppure può essere spedita a mezzo del servizio postale, e può anche essere redatta su foglio di carta semplice contenente i dati di cui al successivo comma 3.
2. La denuncia esplica i propri effetti dall'inizio dell'occupazione e, se i dati in essa contenuti non hanno subito alcun mutamento, anche per gli anni successivi.
3. La denuncia è sottoscritta dall'utente o da un coobbligato o dal rappresentante legale o negoziale dello stesso e deve contenere:
  - a. i dati identificativi dell'utente, incluso il codice fiscale e la partita IVA, se posseduta;
  - b. identificativi catastali, ubicazione, superfici e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate;
  - c. la data di inizio occupazione o conduzione;
  - d. per le utenze domestiche, il numero degli occupanti l'alloggio.All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dall'apposito timbro postale.
4. Nel caso in cui si verificano variazioni e modificazioni, l'utente è tenuto a produrre, entro il termine di 60 giorni dalla data di variazione e nelle medesime forme previste per la denuncia iniziale, apposita denuncia di variazione relativa agli elementi di seguito sotto elencati:
  - i locali e le aree occupate, la loro superficie ovvero la loro destinazione d'uso;
  - il numero dei componenti il nucleo abitativo.
5. Le persone fisiche iscritte all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Varese, non hanno l'obbligo di presentazione della denuncia di variazione per i mutamenti di composizione della famiglia anagrafica, i quali sono direttamente rilevati presso gli uffici comunali dal gestore, che provvede al conguaglio con adeguamento della tariffa dalla data di iscrizione e/o cancellazione anagrafica.
6. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata entro 60 giorni dal relativo evento, con le medesime modalità di cui

ai commi precedenti. La denuncia di cessazione ha effetto dalla data di cessazione documentata dall'interessato. Il gestore può, comunque, disporre d'ufficio la cancellazione della posizione, qualora venga a conoscenza di notizia certa e incontrovertibile della cessazione d'uso dei locali od aree.

## **ARTICOLO 26**

### **Conguagli e rimborsi**

1. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportano variazioni della tariffa, sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data di effettiva cessazione, anche d'ufficio, dell'occupazione o conduzione.
3. L'utente può chiedere al gestore l'abbuono o il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In tale ipotesi, l'utente ha diritto alla corresponsione degli interessi, calcolati, al saggio legale, maggiorato di tre punti percentuali, dal giorno della domanda al saldo.  
Il gestore, acquisito, ove necessario, l'assenso del Comune, provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Non si procede al rimborso qualora la somma da restituire sia pari o inferiore ad € 12,00=.
5. Qualora si debba procedere a rimborso di tariffa nei confronti di soggetti che risultino debitori di importi pregressi relativi alla medesima utenza o ad altra utenza, il gestore può operare la compensazione tra le relative partite, procedendo alla riscossione od al rimborso della sola differenza risultante dall'operazione.

## **ARTICOLO 27**

### **Poteri del gestore**

1. Il soggetto gestore esercita l'attività di controllo per la corretta applicazione della tariffa, sia per verificare i dati contenuti nelle denunce degli utenti, sia per individuare i soggetti tenuti al pagamento della tariffa che non abbiano presentato denuncia alcuna.
2. A tale scopo può invitare i soggetti sottoposti a controllo a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, o a produrre documenti, contratti e planimetrie, ovvero a fornire ogni chiarimento utile a determinare i periodi di effettivo utilizzo del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
3. Il gestore può anche disporre che proprio personale, munito di apposite tessere di riconoscimento, nel rispetto delle norme vigenti, esegua verifiche dirette mediante sopralluogo presso le aree ed i locali soggetti a tariffa, ancorché non denunciati.
4. Il gestore, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, può richiedere a soggetti pubblici e privati dati e notizie rilevanti nei confronti della singola utenza. In particolare, può accedere

alle banche dati in possesso del Comune, nelle forme stabilite da appositi accordi o convenzioni.

5. Ove il soggetto sottoposto a controllo non fornisca i dati ed i documenti richiesti dal gestore, ovvero in caso di qualsiasi altro impedimento alla rilevazione diretta o all'acquisizione di dati e notizie, il gestore, per l'applicazione della tariffa, può fare ricorso a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, ove comportino una modifica tariffaria o una nuova applicazione di tariffa, viene data comunicazione all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con invito a restituire, entro trenta giorni dal ricevimento, copia della lettera sottoscritta per accettazione. Nel caso riscontrasse elementi di discordanza o volesse fornire chiarimenti o formulare puntualizzazioni, l'interessato, nello stesso termine di trenta giorni, può far pervenire le proprie osservazioni che, se riconosciute fondate dal gestore, comportano la rettifica o l'annullamento della comunicazione inviata.
7. Decorso il termine di cui sopra, in assenza o in caso di infondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato, il gestore comunica le risultanze della propria attività di controllo al Comune, che, ove riscontri la fondatezza delle segnalazioni, provvede a norma del successivo art.28.

## **ARTICOLO 28**

### **Omessa, infedele ed incompleta denuncia**

1. In caso di omessa, infedele ed incompleta denuncia, il Comune, anche avvalendosi delle segnalazioni del soggetto gestore del servizio, notifica anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere effettuata, motivati avvisi di accertamento della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente al tributo ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs. n°504/1992 ed agli interessi moratori. Entro lo stesso termine il Comune deve contestare o irrogare la sanzione amministrativa tributaria a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n°472/1997 e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dall'utente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare

il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti, anche in forma meccanografica dal funzionario designato dall'Ente locale.

3. Per la riscossione coattiva delle somme accertate e non pagate, si procede mediante iscrizione a ruolo.

Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato all'utente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## **ARTICOLO 29**

### **Sanzione per omessa, tardiva, infedele dichiarazione**

1. In caso di omessa dichiarazione iniziale che abbia determinato un mancato pagamento della tariffa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30%, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n°471/1997.
2. In caso di omessa dichiarazione di variazione degli elementi che determinano la quantificazione della tariffa, qualora la variazione non dichiarata comporti una rettifica in aumento della tariffa stessa, si applica la sanzione di cui al comma 1.
3. Se la dichiarazione presentata è infedele, perché contiene dati ed elementi non rispondenti alla reale situazione dell'utenza, si applica la sanzione di cui al comma 1.
4. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a. ad un decimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento della tariffa, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - b. ad un dodicesimo se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione del pagamento, nel termine di 60 giorni, della tariffa o della maggior tariffa dovuta, degli interessi moratori e della sanzione in misura ridotta.

5. Trovano applicazione, in quanto compatibili, i disposti di cui all'art.13 del D.Lgs. n°471/1997 e 13 del D.Lgs. n°472/1997 in tema di ravvedimento operoso.
6. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, contenute nell'art.11, comma 5, e 27, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00= a € 500,00=, ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n°267/2000.

## **ARTICOLO 30**

### **Interessi moratori**

1. Gli omessi o ritardati pagamenti della tariffa danno luogo all'applicazione di interessi di mora, calcolati con maturazione giornaliera, in misura pari al saggio legale, maggiorato di tre punti percentuali.

2. Se l'omissione o il ritardato pagamento dipendono da omissione, tardività o infedeltà della dichiarazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.29, gli interessi moratori si computano dal giorno in cui è scaduto il termine per l'adempimento dichiarativo.
3. Le sanzioni di cui all'art.29 non producono interessi.

#### **ARTICOLO 31**

##### **Contenzioso**

1. Le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della tariffa, come disciplinata dal presente regolamento, appartengono alla giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.Lgs. n°546/1992.

### **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ARTICOLO 32**

##### **Norme transitorie**

1. La tariffa disciplinata dal presente regolamento è applicata dall'1/01/2005.
2. Per la prima applicazione della tariffa, verranno utilizzati i dati e gli elementi contenuti nella banca dati comunale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Le denunce presentate dagli utenti entro il 31 dicembre 2004 ai fini della tassa, se i dati ed elementi in esse contenuti non hanno subito alcun mutamento, esplicano i propri effetti, dal 1° gennaio 2005, anche per l'applicazione della tariffa.

#### **ARTICOLO 33**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005. Da tale data cessano di avere applicazione, nel Comune di Varese, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il relativo regolamento comunale.
2. Gli uffici comunali procederanno però, fino allo spirare dei termini di decadenza previsti dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, a svolgere le attività di gestione ed accertamento della tassa rifiuti solidi urbani interni i cui presupposti applicativi si siano verificati entro il 31 dicembre 2004.

## **APPENDICE**

### **1. DEFINIZIONI.**

- a) **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nella tabella A, del decreto legislativo n. 22, del 5 Febbraio 1997 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi secondo quanto indicato all'articolo 14, della Legge n. 178 del 08/08/2002.
- b) **Rifiuti urbani:** rifiuti che rientrano nella classificazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 22/97.
- c) **Produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti.
- d) **Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
- e) **Gestione:** lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, nonché tutte le operazioni di controllo legate a tali attività.
- f) **Rifiuti a privativa:** categoria di rifiuti per i quali la gestione spetta, secondo apposito regolamento, al Comune.
- g) **Spazzamento:** le operazioni di pulizia delle strade e delle piazze pubbliche, compresi marciapiedi e altri luoghi esterni di pubblico accesso.
- h) **Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
- i) **Raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
- j) **Locali:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali originano i rifiuti.
- k) **Tariffa:** il corrispettivo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti urbani a privativa.
- l) **Ente gestore:** il soggetto che provvede, secondo le norme del regolamento comunale dei servizi, alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti e all'applicazione e riscossione della tariffa nel rispetto dei principi della convenzione di servizio.
- m) **Convenzione:** l'atto predisposto ai sensi di legge per l'affidamento del servizio e regolante i rapporti tra Amministrazione Comunale ed Ente gestore.
- n) **Metodo Normalizzato:** il criterio di determinazione della tariffa regolamentato per legge (D.P.R. 158/99).
- o) **Utenza Domestica:** proprietario o detentore di locali di civile abitazione ove non viene svolta alcuna attività produttiva.
- p) **Utenza non domestica:** tutti i proprietari o detentori di locali diversi dal punto precedente.
- q) **Piano Economico Finanziario:** l'insieme dei costi, compresi gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale, che complessivamente concorrono a determinare il costo della

gestione dei rifiuti, per i quali è richiesta la copertura integrale attraverso la riscossione tariffaria.

- r) **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere ed a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore ed ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
- s) **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- t) **Rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale da imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto. La gestione dei rifiuti da imballaggio primario rientra nella privativa comunale.
- u) **Quota fissa:** parte della tariffa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti
- v) **Quota variabile:** parte della tariffa rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
- w) **Coefficienti di produzione:** valori determinati per via sperimentale o desunti mediante specifiche tabelle indicate nel D.P.R. 158/99, necessari per determinare gli importi tariffari da attribuire alle specifiche categorie e/o attività di utenza.
- x) **Riscossione:** l'insieme delle attività che consentono il raggiungimento della copertura integrale del costo del servizio, attraverso la fatturazione agli utenti.

## 2. METODO DI CALCOLO.

### 2.1. Determinazione della tariffa di riferimento.

La tariffa di riferimento coprirà tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rispetterà la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + I_p_n - X_n) + CK_n$$

$\Sigma T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento;

$CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;

$CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;

$IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento;

$X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento;

$CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

### 2.2. Definizione delle componenti di costo della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

- Costi operativi di gestione (CG) suddivisi in costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti urbani indifferenziati e costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata;
- Costi comuni (CC);
- Costi d'uso del capitale (CK).

### **2.2.1. Costi operativi di gestione (CG).**

Nei costi operativi di gestione relativi al ciclo dei rifiuti indifferenziati (CGIND) sono considerati:

- i costi di spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL);
- i costi di raccolta e trasporto R.U. (CRT);
- i costi di trattamento e smaltimento R.U. (CTS);
- altri costi (AC).

Nei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata sono considerati:

- i costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);
- i costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (CTR).

In quest'ultimi non sono compresi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal C.O.N.A.I. ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari a carico dei produttori e degli utilizzatori.

### **2.2.2. Costi comuni (CC).**

Nei costi comuni sono compresi:

- i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC);
- i costi generali di gestione (CGG);
- i costi comuni diversi (CCD).

### **2.2.3. Costi d'uso del capitale (CK).**

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale investito:

$$(Ck_n = Amm_n + Acc_n + R_n).$$

La remunerazione del capitale investito dovrà essere calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione  $r$ , indicizzato sull'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito, aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base dei tre addendi:

$$R_n = r_n(KN_{n-1} + I_n + F_n) \text{ ove:}$$

$r_n$  è il tasso di remunerazione del capitale impiegato;

$KN_{n-1}$  è il capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

$I_n$  sono gli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento;

$F_n$  è il fattore correttivo, in aumento, per gli investimenti programmati e, in riduzione, per eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti programmati e realizzati.

### 2.3. Calcolo della tariffa binomia.

La tariffa si compone di due parti una fissa e una variabile:

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$

#### 2.3.1. Parte fissa.

La parte fissa  $\Sigma TF$  coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

In caso di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, l'azienda è tenuta a chiedere al soggetto che gestisce l'impianto la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

#### 2.3.2. Parte variabile.

La parte variabile  $\Sigma TV$  coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$$\Sigma TV = CRT + CRD + CTS + CTR$$

La parte variabile  $\Sigma TV$  dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza, che sono misurati da parte dell'azienda mediante indagine sperimentale e con l'ausilio di metodi parametrici statistici.

Nella parte variabile si terrà conto delle agevolazioni per la raccolta differenziata, che si esplicano attraverso l'abbattimento di una quota della parte variabile della tariffa, da determinarsi in base proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze domestiche e dalle attività in materia di raccolta differenziata.

### 2.4. Tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa delle utenze domestiche è determinata sulla base dell'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza, ponderato con un coefficiente relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158.

Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre, per quelle non residenti, per agevolare il calcolo tariffario, viene preso come componenti la famiglia il numero di due.

La quota fissa, pertanto, è ottenuta dal prodotto della quota unitaria in €/m<sup>2</sup> per la superficie dell'utenza in m<sup>2</sup>, corretta secondo un coefficiente di adattamento  $K_a$ , secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, Sr) = Quf Sr Ka(n)$$

dove  $TFd$  è la quota fissa della tariffa per l'utenza domestica con  $n$  componenti e superficie dei locali pari a  $Sr$ , mentre  $Quf$  è la quota

unitaria in €/m<sup>2</sup> determinata dal rapporto dei costi fissi attribuiti all'utenza domestica e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg/m<sup>2</sup>anno, il cui valore è stato determinato mediante analisi sperimentale.

La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile è quindi ottenuta come prodotto della quota unitaria €/kg per un coefficiente di produttività *Kb* (determinato mediante analisi sperimentale) per il costo unitario secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv Kb(n) Cu$$

dove *TVd* esprime la quota variabile della tariffa per utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare, *Cu* il costo unitario in €/kg determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti da queste ultime.

*Quv* è la quota unitaria data dal rapporto tra quantità totale dei rifiuti domestici e numero totale delle utenze domestiche, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corretto con il coefficiente di produzione sperimentale *Kb* secondo la seguente espressione:

$$Quv = Qtot / nN(n) Kb(n)$$

dove *Qtot* rappresenta la quantità totale di rifiuti, *N(n)* il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, *Kb(n)* il coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

I coefficienti di produzione, determinati mediante indagine sperimentale, sono indicati nelle apposite tabelle di appendice.

## 2.5. Tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è attribuita in base alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, secondo i dati sperimentalmente acquisiti ed annualmente aggiornati indicati nelle apposite tabelle di appendice.

Per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche la quantità dei rifiuti prodotti dalle singole attività è determinata sulla base dei dati sperimentali raccolti dall'Azienda indicati nell'apposita tabella di appendice.

La quota fissa della tariffa binomia è ottenuta come prodotto della quota unitaria in €/m<sup>2</sup> per il coefficiente potenziale di produzione *Kc* secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sr) = Quap Sr Kc(ap)$$

dove *Tfnd(ap, Sr)* è la quota fissa della tariffa di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *Sr*; *Quap* è la quota unitaria in €/m<sup>2</sup> determinata

dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle utenze medesime;  $S_r$  la superficie dei locali ove è svolta l'attività produttiva e  $K_c$  il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività (vedi tabella di appendice).

La parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario in €/kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione  $K_d$ , determinato attraverso analisi sperimentale, secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, Sr) = Cu Sr Kd(ap)$$

dove con  $TVnd(ap, Sr)$  è indicata la quota variabile della tariffa per utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $S_r$ , con  $Cu$  il costo unitario determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale dei rifiuti e con  $Kd(ap)$  il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità di rifiuto determinata per via sperimentale connessa alla tipologia di attività in  $kg/m^2$  (vedi tabella di appendice).

1. Tabella dei coefficienti per lo sviluppo della tariffa domestica.

Numero dei componenti familiari	Ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare	Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,80	1,00
2	0,94	1,80
3	1,05	2,10
4	1,14	2,40
5	1,23	2,90
6 o più componenti	1,30	3,40

2. Tabella dei coefficienti o indici produttività delle utenze non domestiche.

	Tipologia attività	Kc: Coefficiente potenziale produzione	Kd: produzione in kg/m <sup>2</sup> anno per l'attribuzione parte variabile della tariffa
1	Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,30	3,00
2	Cinematografi e teatri	0,35	2,70
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,30	3,00
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,31	3,20
5	Stabilimenti balneari, terme e simili, stadio, autostazioni, stazioni ferroviarie	0,10	0,90
6	Esposizioni ed autosaloni	0,60	6,00
7	Alberghi con ristorazione	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere	1,55	12,50
9	Case di cura e riposo, carceri, collegi, ricoveri	0,55	5,00
10	Ospedali	0,55	5,00
11	Uffici commerciali, agenzie, studi professionali, ambulatori, laboratori analisi	1,98	18,00
12	Banche ed istituti di credito	1,98	18,00
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli	1,80	16,00
14	Edicola, tabaccaio, farmacia, negozi plurilicenze	1,85	17,00

15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, antiquario, cappelli ed ombrelli, tappeti	1,80	16,00
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,90	19,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,82	14,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio	1,82	14,00
19	Attività artigianali: carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista	1,82	15,00
20	Attività industriali con stabilimenti di produzione	1,85	15,00
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,85	15,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,50	40,00
23	Mense, amburgherie, birrerie	4,50	40,00
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	3,50	30,00
25	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	3,30	29,00
26	Plurilicenze alimentari e miste	2,30	16,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,50	40,00
28	Ipermercati di generi misti, grandi magazzini	3,41	29,80
29	Banchi di mercato di generi alimentari	4,00	35,00
30	Discoteche, night club, sale giochi e sale scommesse	1,91	15,68

### 3. Indagine sperimentale per la determinazione dei coefficienti.

Per maggiore equità del sistema tariffario nel territorio di Varese, i coefficienti per la determinazione delle quote fissa e variabile vengono elaborati sulla scorta di indagini sperimentali, ripetute ogni tre anni per l'aggiornamento dei dati.

I risultati ottenuti il primo anno sono indicati nella relazione allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento.